

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ERRORI PALESI

La procedura seguente descrive le modalità di riconoscimento e correzione degli errori palesi, al fine di garantire uniformità di trattamento delle diverse situazioni che possono verificarsi sulle domande.

Base normativa

- Reg. (UE) 65/2011 e s.m.i., art. 3 par. 4 : “Le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre dichiarazioni possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori riconosciuti dalle autorità competenti”;
- Sulla base del documento di lavoro della Commissione n. 49533/2002;
- circolare Agea Coordinamento prot. ACIU.2008.0083 del 11/01/2008;
- nota interpretativa n. 2011-09 relativa al reg. (CE) 1122/2009, art. 21;
- Manualistica Arpea misure SIGC e misure Non SIGC.

Sulla base dei documenti di lavoro della Commissione n. 49533/2002 e n. 2011-09 si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base:

1. l'autorità competente, per le domande di pagamento, nel riconoscimento dell'errore palese è ARPEA per tramite dei suoi Organismi Delegati;
2. spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione;
3. l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà;
4. l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);
5. l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente);
6. il carattere o meno di errore palese non dipende dalle implicazioni finanziarie: la correzione dell'errore può comportare, quindi, una variazione del contributo; è opportuno aumentare l'attenzione quando dall'individuazione dell'errore derivi il pagamento, ove consentito, di un importo più elevato;
7. il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni (art.73 e 74 regolamento (CE) 1122/2009).

Il riconoscimento di errore palese è la conseguenza di un'analisi che prevede la verifica della presenza di una molteplicità di fattori che concorrono alla determinazione della situazione per la quale viene richiesto il riconoscimento di errore palese.

Punti di principio sul riconoscimento dell'errore palese

Gli errori palesi possono essere rilevati per via amministrativa durante i controlli istruttori, ma anche in fase di controllo in loco. In quest'ultimo caso per garantire l'esattezza dei dati rilevati è necessario procedere di nuovo ad un controllo incrociato delle informazioni contenute nelle pertinenti base dati.

Il fatto che un errore (che influisce sul superamento di massimali, entità del pagamento, mancanza di dati essenziali per il calcolo, ecc.) non sia stato segnalato dal sistema informatico al momento della compilazione, ma venga rilevato solo in seguito a controlli successivi, non fa sì che debba essere necessariamente considerato "errore palese".

In linea di principio generale, l'errore potrà essere considerato palese in presenza di informazioni discordanti fornite dal richiedente/beneficiario. L'errore, quindi, può essere definito palese quando il dato dichiarato in domanda è discordante rispetto alla documentazione allegata dallo stesso agricoltore nel fascicolo aziendale (cartaceo o informatico) o presentata con la domanda (documenti giustificativi, dichiarazioni, fatture, ecc.), come risulta dalla data del protocollo, o da altro documento presentato a supporto della domanda stessa, purché questa documentazione dimostri la situazione dell'azienda alla data della presentazione della domanda.

Maggiore attenzione nel valutare l'errore come palese deve essere prestata qualora la discordanza emerga non da dati forniti dall'agricoltore bensì da incroci effettuati dall'Amministrazione con banche dati indipendenti. Non si esclude neanche in questo caso che l'errore possa essere palese ma dovrà essere debitamente giustificato e dovrà essere esclusa la volontà di frode o negligenza.

Un errore, se è ripetuto, ha una minore probabilità di essere palese: è opportuno, quindi, registrare i beneficiari che hanno ricevuto il riconoscimento di un errore palese sulla domanda per poter evitare l'eventuale reiterazione che è indice di negligenza.

Si possono considerare, infine, alcuni elementi di natura procedurale:

- procedura di premio/contributo applicata per la prima volta: in questa situazione, per le novità normative e procedurali introdotte, esiste una maggior possibilità di incorrere in errori di compilazione delle domande di adesione da parte dei beneficiari. Al contrario una procedura consolidata non giustifica l'automatico riconoscimento dell'errore palese;
- bandi, circolari o altre specifiche tecniche contenenti errori che possono aver tratto in inganno il richiedente/beneficiario;
- chiarimenti/interpretazioni della normativa avvenuti successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

E' necessario sottolineare come la condizione della buona fede non sia sufficiente per riconoscere l'errore palese e debba verificarsi anche e soprattutto la condizione che l'errore sia palesemente riscontrabile, come ad esempio, il confronto fra i dati trascritti in domanda e i documenti allegati che li contengono.

Schema procedurale per il riconoscimento dell'errore palese

- Individuazione dell'errore

L'errore può essere:

- segnalato da parte del richiedente/beneficiario alla struttura competente per l'istruttoria;
- rilevato direttamente dall'ufficio istruttore che esegue o che comunque recepisce i dati del controllo.

- Tempistica

Il limite temporale, sia per l'iniziativa da parte del beneficiario sia per l'iniziativa d'ufficio, coincide con la data di chiusura dell'istruttoria sulla domanda di pagamento.

In ogni caso il riconoscimento dell'errore palese non potrà comunque avvenire successivamente ai termini stabiliti per i procedimenti amministrativi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

- Domanda da parte del beneficiario

Nei tempi stabiliti sopra, il beneficiario può chiedere il riconoscimento dell'errore palese alla struttura che istruisce la domanda di pagamento, presentando una specifica richiesta di riconoscimento di errore palese.

La domanda deve presentare un quadro veritiero e completo della situazione in cui e per cui è stato commesso l'errore e deve contenere i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore, con sufficiente grado di dettaglio;
- motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di "errore palese" ed alla quale sia allegata copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito (se non già allegati alla domanda di aiuto o pagamento).

- Valutazione, decisione e comunicazione

L'ufficio istruttore valuta la tipologia di errore in base ai criteri descritti in precedenza. La decisione di accoglimento o di rifiuto viene riportata in un verbale con i seguenti elementi:

- estremi identificativi della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- modalità e tempi con cui l'errore è stato segnalato o scoperto;
- descrizione dell'errore;

- indicazione dei documenti su cui è basata la valutazione;
- motivazioni in base alle quali si decide di riconoscere o non riconoscere il carattere di “errore palese”.

L'esito dell'attività di riconoscimento o meno dell'errore palese deve essere sempre formalmente comunicato al richiedente/beneficiario e registrato.

- Intervento sul SI

La domanda di correzione di errore palese e la relativa valutazione sono eseguite mediante applicativo informatico.

L'accoglimento dell'errore può comportare variazioni, anche in aumento di:

- importo, che non potranno andare comunque oltre l'eventuale importo già ammesso al sostegno;
- punteggio, che non potranno però modificare la graduatoria già approvata;
- ...

Cosa non è errore palese

Si elencano di seguito alcune casistiche, puramente esemplificative e non esaustive da considerarsi come **errori non palesi**

Non possono essere considerati errori palesi quegli errori:

- commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in domande diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
- riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvii di procedimento, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco o controlli di II livello, ecc.);
- riscontrati e richiesti dopo l'erogazione del pagamento (anticipi, acconti, saldi);
- riguardanti la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc., documentazione allegata carente);
- soprattutto nel caso di domande di sostegno, la mancata richiesta parziale o totale di sostegno relativamente ad alcune operazioni, azioni, tipologie di intervento espressamente indicate nel Bando di riferimento (es. IVA, spese tecniche, ...)

Inoltre non si possono considerare errori palesi:

- errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA (se posseduta);
- mancata apposizione della firma del richiedente/beneficiario sul modulo di domanda;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancato inserimento del possesso di superfici (o capi) il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risultava scaduto;
- richiesta di premio su possessi risultanti ancora in fascicolo in quanto non tempestivamente aggiornato, ma in realtà accertati non essere non più a carico del richiedente/beneficiario
- nel caso di impegni pluriennali PSR, richiesta a premio di superfici (o capi) mai impegnate nelle annualità precedenti;
- riproposizione in domanda di superfici (o capi) risultate non ammissibili in occasione di precedenti controlli (amministrativi o in loco);
- nelle more dell'iter di contenziosi avviati dal beneficiario contro l'esito di accertamenti a lui sfavorevoli, richiesta a premio nelle campagne successive delle superfici (o capi) in eccesso che gli erano state contestate. Se il procedimento si conclude con la conferma della non ammissibilità delle superfici contestate, anche le difformità dichiarative reiterate negli anni successivi saranno sanzionate;
- errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del beneficiario.

Cosa può essere errore palese

Si elencano di seguito alcune casistiche, puramente esemplificative e non esaustive.

Possono essere considerati errori palesi quegli errori:

- di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) relativamente alla compilazione della domanda, conseguenti a:
 - campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti,
 - cifre invertite o errore di battitura.

quando sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda iniziale o degli allegati, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;

- a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne, gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite o errore di battitura

- errori risultanti da errata lettura/trascrizione;
 - nuovi riferimenti conseguenti aggiornamenti delle banche dati.
-
- nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici, degli importi pagati come emerge dalle fatture,...). La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
 - superficie erroneamente indicata qualora nel corso di un controllo in loco emergesse che la particelle interessata dall'aiuto era quella confinante;
 - informazioni contraddittorie all'interno della stessa domanda o delle domande in anni successivi per gli impegni pluriennali (es.: doppia dichiarazione dello stesso animale o di una superficie);
 - nel caso di impegni pluriennali, la riproposizione in domanda di impegni scaduti per i quali non sia stata prevista la possibilità di prolungare la durata dell'impegno (sempre che possano escludersi intenti di frode o situazioni di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario);
 - errori generati dalle procedure informatiche su misure SIGC. Nel caso nel quale una procedura informatica non abbia permesso al richiedente di dettagliare in modo corretto e voluto una parte di domanda, situazione per la quale il premio richiesto non risulta coerente con la volontà del richiedente stesso, la P.A., previo verifica della casistica riscontrata e provvedimento formale di accertamento della stessa, provvede d'ufficio o attraverso l'attività dei CAA convenzionati a sanare la discrasia e ripristinare il reale contenuto delle domande. Per tali fattispecie, non imputabili ad errori e omissioni da parte dei soggetti richiedenti, non si applicano sanzioni e riduzioni.